



COMUNE DI BORCA DI CADORE

Provincia di Belluno

ORDINANZA N. 3 DEL 13/03/2020

OGGETTO: DPCM 11.03.2020 – INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA.

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTA l'emergenza sanitaria in corso;

VISTI gli interventi normativi, anche regionali, diretti a contrastare le ragioni del contagio ed evitarne il diffondersi

VISTO, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.59 del 08.03.2020, «Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid 19 sull'intero territorio nazionale»;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020, pubblicato sulla G.U. n. 62 del 09.03.2020, che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di contenimento;

VISTO, in ultimo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.62 del 11.03.2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

PRESO ATTO di quanto previsto dall'art.1 comma 6 del DPCM del 11.03.2020: *“Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.”;*

PRESO ATTO, altresì, dei chiarimenti del Ministro della Pubblica Amministrazione Dadone che ha specificato che *“gli uffici pubblici devono rimanere funzionali, ma devono concedere il lavoro agile necessariamente, perché in questa fase deve diventare la modalità di lavoro ordinaria, salvo per quei tipi di lavoro che non si possono fare tramite computer”;*

CONSIDERATO il ridotto numero di personale in forza presso questo Ente rende ancor più difficoltosa la gestione della fase emergenziale per scarsità di mezzi, persone e formazione;

VALUTATO INDISPENSABILE, in ogni caso, in considerazione dell'emergenza e della improrogabilità ed indifferibilità delle decisioni da assumersi, di procedere senza indugio a quanto richiesto dalla legge, procedendo all'organizzazione delle attività sulla base delle disposizioni normative in ultimo citate, ed individuando, pertanto, le attività indifferibili da rendere in presenza;

VISTO

- che l'articolo 50, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 stabilisce, in relazione al Sindaco come capo dell'Amministrazione, che lo stesso sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
- che rispetto a tale competenza, la giurisprudenza ha evidenziato la possibilità, per il Sindaco, di adottare atti a valenza macro-organizzativa;

RITENUTA la propria competenza ex art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, in cui è previsto che “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

ORDINA

- a) che, fino alla data del 25 marzo 2020 prevista dal sopra citato D.P.C.M. 11 marzo 2020, e salvo prosieguo, sulla base delle indicazioni degli organi di gestione dell'emergenza le seguenti siano definite quali “attività indifferibili da rendere in presenza”:
- Attività della protezione civile;
 - Attività della polizia locale;
 - Attività urgenti dello stato civile, servizi cimiteriali e della polizia mortuaria;
 - Attività urgenti dei servizi sociali, fatte salve le competenze delegate all'Unione Montana Valle del Boite;
 - Attività del protocollo comunale;
 - Attività urgenti dei servizi finanziari;
 - Attività di gestione e salvaguardia del sistema informatico;
 - Attività della segreteria comunale collegate all'emergenza sanitaria in corso;
 - Attività connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti, fatte salve le competenze delegate all'Unione Montana Valle del Boite;

- Attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria ed urgente di luoghi, impianti o arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone;
 - Attività dell'Ufficio Tecnico in materia di Protezione Civile;
- b) dette attività dovranno essere svolte:
- in ogni caso, prioritariamente in smart working , a presidio della salute pubbliche, ferma la reperibilità dei dipendenti;
 - presso la sede comunale, dai dipendenti come individuati dai responsabili di settore, con l'adozione da parte dei dipendenti di tutti gli ausili finora raccomandati e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute, agendo in ogni modo per limitare gli spostamenti dei cittadini e i contatti interpersonali;
- c) i responsabili di settore individueranno almeno un dipendente che a turno presenzi in ufficio alle attività indifferibili più sopra indicate;
- d) il presente provvedimento potrà essere revocato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del governo nazionale o regionale.

ORDINA ALTRESÌ

che il presente provvedimento

- sia pubblicato all'Albo Pretorio On-Line dell'ente con immediatezza e che allo stesso venga data massima diffusione tramite pubblicazione sulla Home page del sito istituzionale ed affissione;
- sia trasmesso ai seguenti organi:
 - al Comando – Stazione dei Carabinieri di competenza territoriale;
 - ai Responsabili di Settore al fine di divulgarlo al personale dipendente unitamente alle proprie disposizioni ed in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - al Segretario comunale;

AVVERTE

gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

DÀ ATTO

che tutte le attività di protezione civile di competenza comunale sono da intendersi quali attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, conseguentemente pertanto, i dipendenti assegnati al COC, dovranno garantire la presenza a garantire l'assolvimento delle relative funzioni, se pur non in necessaria compresenza.

**IL SINDACO
SALA BORTOLO**

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)